

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 30/04/2026

FATTO

1. Parte attrice, con riferimento a un buono fruttifero postale (BFP) – cointestato al ricorrente e sottoscritto in data 26 novembre 2001, per un importo nominale di euro 5.000,00 – lamenta il rifiuto opposto dalla resistente al rimborso del titolo, fondato sulla presunta intervenuta prescrizione. In particolare, l'istante si duole della condotta omissiva e gravemente negligente della convenuta, consistente nella *“mancata consegna”* del Foglio Informativo Analitico (FIA) e nell'asserita *“indeterminatezza”* del buono cartaceo, che risulta privo degli elementi *“identificati della serie, del numero e degli interessi sul bollo”*. Tali circostanze non hanno consentito alla parte attrice di *“verificare correttamente”* la data di scadenza del BFP e il relativo termine di prescrizione. Alla luce di quanto precede, il proponente chiede la condanna dell'istituto di credito al rimborso del capitale e degli interessi maturati. In via subordinata, l'istante invoca il risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale, *“per violazione della normativa di trasparenza e l'inottemperanza del dovere di informazione”*.

2. Alle contestazioni replica la convenuta, che preliminarmente eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, visto che la presente controversia ha ad oggetto titoli emessi anteriormente al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso. L'istituto di credito segnala che il ricorso è, altresì, inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'Arbitro, dal momento che le odierne contestazioni hanno ad oggetto *“prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario”*. Nel merito, la convenuta ritiene, in ogni caso, infondata la domanda di parte proponente, precisando che il buono fruttifero dedotto in giudizio – appartenente alla serie “AA3” – si è prescritto a partire dal 27 novembre 2018, con la richiesta di rimborso presentata dal cliente soltanto in data successiva. Osserva l'intermediario che, sulla base di quanto sopra esposto, la liquidazione dei buoni è stata *“negata nel pieno rispetto della legge”*. Quanto alla mancata ricezione di corrette informazioni relative al titolo di risparmio oggetto di controversia, la resistente precisa che la data di emissione risulta visibile, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi sulla scadenza e quindi sulla prescrizione del BFP. In merito *“ad ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno”*, l'intermediario richiama peraltro la decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento, la quale prevede che, *“quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere”*.

DIRITTO

1. L'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF. Secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso degli stessi è stato rifiutato (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 11113/2025 e 4656/2022). Pertanto, nell'odierno ricorso, la competenza dell'Arbitro non può essere negata.
2. Quanto all'eccepita carenza di competenza dell'ABF *ratione materiae*, si osserva che sia la delibera del CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di

risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, e i successivi aggiornamenti, ricomprendono tra gli intermediari *“Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta”*. Nell’ambito dell’attività di bancoposta rientra, ai sensi del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, *“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”*, la raccolta del risparmio mediante il collocamento di buoni fruttiferi postali (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 2294/2021; Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013). Ne segue che l’eccezione in esame avanzata da parte resistente non può, dunque, essere accolta.

3. Ciò posto, nel caso di cui si tratta è pacifico che il BFP oggetto di disputa è stato sottoscritto il 26 novembre 2001, per un valore nominale di euro 5.000,00. Rileva, al contempo, questo Arbitro che, dall’esame del titolo fronte/retro, risulta chiaramente come esso appartenga alle serie *“AA3”*, istituita con d.m. 17 ottobre 2001 e collocata nel periodo compreso fra il 23 ottobre 2001 e il 2 maggio 2002.
4. L’art. 8 del richiamato Decreto prevede che i titoli in esame *“possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”*.
5. Con riferimento, invece, alla prescrizione, l’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui *“I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”*.
6. Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 8056 del 21 marzo 2019, ha chiarito che ove i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati *“al termine del [...] anno successivo a quello di emissione”*, deve intendersi che il termine di rendimento scada nell’ultimo giorno (31 dicembre) dell’anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione).
7. Ne segue che, nel caso di specie, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed è maturato in data 31 dicembre 2018. Tale data si colloca evidentemente prima della tentata riscossione del titolo, che – in base alla documentazione in atti – può essere fatta verosimilmente risalire al più a dicembre 2025.
8. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio non può che concludere che il diritto del cliente a vedere liquidato in linea capitale e interessi il buono in questione si è irrimediabilmente prescritto.
9. In relazione a quanto precede, la domanda principale proposta in ricorso non può, pertanto, essere accolta.

10. Tanto stabilito, deve d'altra parte tenersi a mente il principio già rilevato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 17814 del 10 luglio 2019, secondo il quale *“la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, salva tuttavia la possibilità, di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione”*.
11. Ebbene, a quest’ultimo riguardo, la domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente è da interpretarsi proprio nel senso di una pretesa come indicata dall’appena richiamato Collegio di Coordinamento.
12. Osserva, al contempo, questo Arbitro che, sempre in tema di pretesa risarcitoria, il Collegio di Coordinamento – con decisione n. 11113 del 16 dicembre 2025 – ha più recentemente enunciato il seguente principio di diritto: *“fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l’obbligo dell’intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. L’omissione ... obbliga l’intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BPF”*.
13. Posto quanto sopra, nel caso di specie, è pacifico che la violazione della regola di condotta individuata (i.e., la consegna del foglio informativo) è perdurata sino alla prescrizione del diritto al rimborso del buono intervenuta il 31 dicembre 2018, in data quindi anteriore rispetto al termine iniziale della competenza temporale del Collegio, sicché l’esame delle doglianze incentrate sull’omessa consegna del foglio informativo nonché la relativa richiesta risarcitoria risultano inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda di rimborso. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE